

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO  
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. *omissis* promossa da:

MUTUATARIO

attrice

contro

BANCA

convenuta

CONCLUSIONI

Per l'attrice:

*In via principale*

*Accertare e dichiarare che le direttive della Banca d'Italia, in materia, non costituiscono fonte di legge secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte;*

*Accertare e dichiarare, per l'effetto, che l'interesse moratorio, previsto contrattualmente, possa far parte del TEG al momento della pattuizione;*

*Accertare e dichiarare che, per l'effetto dell'art. 644, primo comma, c.p. e dell'art. 1815, secondo comma c.c., i mutui de quibus siano usurari e non siano dovuti interessi;*

*Accertare e dichiarare che il contratto di mutuo a tasso variabile è usurario in ragione del fatto che, al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso di mora che, sommato al tasso di interesse corrispettivo e a tutte le remunerazioni escluse le imposte e le tasse, travalica abbondantemente il tasso soglia di riferimento e, per l'effetto, per i motivi di cui in atti, condannare la BANCA in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione della somma euro 81.436,06 ovvero alla restituzione della diversa somma risultante in corso di causa;*

*Accertare che, anche alla luce dell'art. 5 del contratto di mutuo, la BANCA abbia pattuito che il tasso di mora non si sostituisce a quello corrispettivo ma decorre su un montante che porta capitale, interessi corrispettivi e spese;*

*Accertare e dichiarare che il contratto di mutuo è usurario in ragione del fatto che, al momento della pattuizione, è stato convenuto un tasso di mora che, sommato al tasso di interesse corrispettivo e a tutte le remunerazioni escluse le imposte e le tasse, travalica abbondantemente il tasso soglia di riferimento e, per l'effetto, per i motivi di cui in atti, condannare la BANCA in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione della somma di euro 14.677,54 ovvero alla restituzione della diversa somma risultante in corsa di causa:*

*Accertare che, anche alla luce dell'art. 5 del contratto di mutuo la BANCA abbia pattuito che il tasso di mora non si sostituisce a quello corrispettivo ma decorre su un montante che porto capitale, interessi corrispettivi e spese;*

*Con condanna di spese ed onorari di causa.*

*Nella sola denegata ipotesi di rigetto della presente domanda, voglia, quanto meno, l'On. Giudice adito, disporre la compensazione delle spese di lite.*

*In via istruttoria*

*Voglia il Giudice adito disporre CTU contabile al fine di:*

- Esaminare i contratti di mutuo ed i documenti di causa;*
- Verificare quale sia il costo complessivo dei contratti tenendo conto di tutti gli oneri diretti ed indiretti con la sola esclusione di imposte e tasse e dunque considerando, in particolare: gli interessi corrispettivi, gli interessi compensativi, gli interessi moratori, la remunerazione del capitale, la penale di estinzione anticipata, le spese di assicurazione, le spese di istruttoria, le spese di perizia, le eventuali spese di intermediazione, le spese di incasso rata, ogni altra voce di costo per il cliente e remunerazione, a qualsiasi titolo della BANCA collegata all'erogazione del credito, dettagliatamente riepilogate nel contratto di mutuo, nel capitolato e nel documento di sintesi, nonché, infine, i maggiori oneri indebitamente generati e generandi, all'insaputa del cliente, dal piano di ammortamento c.d. "alla francese", analiticamente calcolati dal perito sino alle date delle perizie prodotte in atti;*
- Verificare se dal tenore letterale dei contratti di mutuo il tasso di mora sia pattuito sulle rate scadute in aggiunta oppure in sostituzione al tasso convenzionale e, in particolare, se in assenza di una clausola del contratto di mutuo che preveda specificamente l'applicazione del tasso di mora in sostituzione del tasso convenzionale sulle rate impagate, l'applicazione congiunta dei due tassi e la relativa sommatoria contrattualmente pattuita;*
- Verificare, conseguentemente, quale sia il costo risultante dalla valutazione separata degli interessi moratori, quello risultante dal cumulo degli interessi corrispettivi e moratori e delle spese, delle remunerazioni e degli oneri a carico del cliente. come pattuiti al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo de quo;*
- Verificare e confermare se tali costi siano singolarmente o complessivamente superiori al tasso soglia di usura e, in caso di positivo riscontro, calcolare quale sia la somma dovuta con l'esclusione di tutti i costi "usurari".*

**Per la convenuta:**

**IN VIA PRELIMINARE:**

- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, per i motivi di cui in narrativa, per il periodo anteriore al 16 dicembre 2014, e, per l'effetto, respingere le domande di parte attrice;

**IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:**

- Accertata e dichiarata l'infondatezza delle doglienze e delle contestazioni mosse l'effetto, respingere le domande proposte col presente giudizio da parte attrice, dichiarando che nulla è dovuto a quest'ultima a qualsivoglia titolo e-o ragione da parte della BANCA. ;

- accertati i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., condannare parte attrice al risarcimento per lite temeraria, in favore della BANCA convenuta, da quantificarsi equitativamente.

**IN VIA ISTRUTTORIA:**

- ci si riserva ogni ulteriore deduzione ed istanza al prosieguo del giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 183 c.p.c.;

**IN OGNI CASO:**

- con vittoria di spese, diritti e onorari.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la BANCA, al fine di ottenerne la condanna alla restituzione di somme pagate in forza di due contratti di mutuo.

L'attrice in particolare esponeva:

che il 20.10.1998 stipulava con la BANCA convenuta un primo contratto di mutuo a tasso variabile per l'importo di lire 550.000.000;

che l'11.4.2008 l'attrice stipulava un secondo contratto di mutuo per l'importo di euro 102.400,00;

che entrambi i contratti si esaurivano in seguito all'esatto adempimento della parte mutuataria;

che con riferimento a entrambi i rapporti risultavano essere stati pagati interessi usurari; che, pertanto, i mutui dovevano essere ricondotti alla gratuità ex art. 1815 secondo comma c.c.;

che, pertanto, la BANCA doveva restituire le somme versate dall'attrice a titolo di interessi, pari a euro 81.486,06 quanto al primo contratto ed euro 14.677,55 quanto al secondo.

Si costituiva ritualmente in giudizio la BANCA, contestando quanto *ex adverso* dedotto e in particolare, evidenziando la legittimità delle pattuizioni contenute in entrambi i contratti di mutuo.

Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice rinviava all'odierna udienza per la discussione e decisione ex art. 281 *sexies* c.p.c.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Le domande attoree sono infondate e, pertanto, non possono trovare accoglimento.

Premesso, infatti, come l'attrice mai abbia sostenuto come il tasso convenzionale concordato per gli interessi corrispettivi oltrepassasse il tasso soglia in materia di usura, la contestazione è stata formulata pretendendo di sommare a tale tasso convenzionale pattuito il tasso concordato per gli interessi moratori e in tal modo, facendo richiamo ad alcuni precedenti giurisprudenziali, evidenziando come la sommatoria dei due tassi di interesse risultasse superiore al tasso soglia in materia di usura.

Senonché deve rilevarsi come la difesa attorea cada in un equivoco interpretativo, dal momento che i precedenti giurisprudenziali invocati non sostengano in alcun modo la pretesa a sommare i due tassi di interesse, al fine di verificarne la legittimità o meno sul piano dell'usura ma si limitano a evidenziare come il controllo dell'usura degli interessi debba operare non solo con riferimento agli interessi corrispettivi, ma anche per gli interessi moratori.

In sostanza, quindi, entrambe le tipologie di interessi potenzialmente potrebbero risultare usurarie, ma ciò dovrà essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi.

Anche là dove, come frequentemente avviene, le parti avessero determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorata rispetto al tasso dell'interesse corrispettivo, ciò assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non implica sul piano logico giuridico una sommatoria dell'interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest'ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull'interesse corrispettivo, comunque si sostituisce al primo.

In sostanza, quindi, un cumulo del tasso corrispettivo e del tasso di mora potrebbe rilevare non in riferimento a una teorica somma numerica di detti tassi da raffrontarsi con il tasso soglia (come invece sostenuto dalla difesa attorea), ma al più con riferimento alla concreta somma degli effettivi interessi (corrispettivi e di mora) conteggiati a carico del mutuatario, al fine di verificare se il conteggio complessivo degli interessi applicato in seguito all'inadempimento del mutuatario e alla conseguente applicazione degli interessi di mora, sommati agli interessi corrispettivi, determini un importo complessivo a titolo di interessi che, rapportato alla quota capitale, comporti in termini percentuali un superamento del tasso soglia.

L'attrice peraltro, ha altresì evidenziato come i piani di ammortamento fossero stati previsti "alla francese", ossia mediante la previsione della restituzione delle somme mutate attraverso il pagamento di rate di importo costante, ciascuna delle quali composta da una quota di capitale e una di interessi, con previsione che nella parte iniziale del rapporto la quota di interessi inserita nella rata sia prevalente rispetto al capitale e che il rapporto fra tali due componenti vada progressivamente a invertirsi con le rate successive, mediante un aumento costante della quota capitale e corrispondente riduzione della quota di interessi.

Orbene, a detta dell'attrice tale modalità di ammortamento nasconderebbe inevitabilmente una prassi anatocistica non pattuita e illegittima in quanto contrastante con il dettato di cui all'art. 1283 c.c. implicando di fatto l'addebito di interessi a un tasso complessivo maggiore rispetto a quello pattuito.

Tale doglianza, che richiama alcuni isolati precedenti giurisprudenziali, nasce da un equivoco nella scomposizione della struttura dei contratti di mutuo con ammortamento alla francese, in quanto tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la

quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato.

Né può parlarsi di previsione contrattuale di un cumulo tra l'interesse corrispettivo e quello moratorio con conseguente anatocismo illegittimo, con riferimento all'addebito di interessi moratori su rate scadute, ma non tempestivamente pagate.

Con riferimento a tale addebito, infatti, i contratti di mutuo prevedono espressamente che gli interessi moratori vadano calcolati sull'intera rata (e quindi anche sulla quota di essa imputata a interessi corrispettivi), con una clausola pienamente coerente e compatibile con quanto previsto dall'art. 3 della Delibera C.I.C.R. del 9.2.2000, la quale impone che l'interesse così conteggiato non venga poi ulteriormente capitalizzato.

Nel caso di specie parte attrice non solo non ha dedotto l'addebito di interessi moratori con riferimento ai rapporti di mutuo in questione, ma non ha neppure ipotizzato o indicato se gli interessi moratori eventualmente addebitati siano stati poi capitalizzati (in contrasto con la Delibera richiamata) o meno.

Per le ragioni tutte esposte, pertanto, non può che essere rigettata la domanda attorea.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 7.705,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.005,00 per spese generali.

Avendo parte convenuta adeguatamente esplicitato le ragioni per le quali non avrebbe partecipato al procedimento di mediazione obbligatorio, non trova applicazione nei suoi confronti la sanzione di cui all'art. 8 del D. Lvo 2812010.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:

- rigetta le domande proposte da nei confronti della BANCA;
- condanna l'attrice a rifondere la convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 7.705,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.005,00 per spese generali.

Così deciso in Milano il 27 ottobre 2015

Il giudice  
Francesco Ferrari

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*